

nero il dì 13. Dicembre 1415. con l'Imperadore di 12. articoli, nomati la Capitolazione di Narbona. Eccoli.

LIV. I. I Cardinali, e Prelati adunati a Costanza scriveranno lettere di convocazione a tutti i Re, Principi, Signori, Cardinali, Vescovi ed altri Prelati della ubbidienza di Benedetto per invitarli a venire a Costanza in termine di tre mesi a fine di formare un Concilio generale; e dal loro canto i Re, Principi, Signori, Vescovi e Prelati della detta ubbidienza scriveranno similmente ai Prelati di Costanza nella medesima mira, e pel medesimo tempo. Nel che notifi, che l'Imperadore diede la soddisfazione agli Spagnuoli di non chiamare l'assemblea di Costanza un Concilio, finchè fu eseguita la capitolazione; e i Prelati di Costanza loro scrivendo non presero similmente il titolo di Concilio, ma solamente di assemblea. 2. Questa reciproca convocazione si farà in termini generali, di modo che si lascerà a disposizione del Concilio tutto ciò, che riguarda l'estirpazione dello scisma, e dell'eresie, l'unione della Chiesa, la sua riforma nel capo e nelle membra, l'elezione del Papa, e l'altre cause, la cognizione delle quali appartengono di diritto ad un Concilio Ecumenico. Da un altro canto l'Imperadore e i Prelati di Costanza prometteranno di non parlar nel Concilio di ciò, che può concernere gl'interessi del Re, Prelati, Principi, ed altri dell'ubbidienza di Benedetto, a riserva della deposizione di questo Papa, della elezione di un nuovo Pontefice, della riforma della Chiesa nel capo e nelle membra, dell'estirpazione dell'eresie, e di ciò che dipende da questi capi. 3. Dacchè i Re, Principi, Prelati dell'ubbidienza di Benedetto saranno arrivati a Costanza in persona, o per i loro procuratori, faranno unita al Concilio per formare un Concilio Ecumenico; ma come la detta ubbidienza di Benedetto non può legittimamente riconoscere alcun Papa, almeno che la sede non sia vacante o per la morte, o per la cessione volontaria, o per la deposizione di Benedetto, prima di eleggere un altro Papa, si procederà giuridicamente a questa deposizione, e senz'alcun riguardo al giudizio del Concilio di Pisa. Quando i Cardinali di Benedetto, o loro procuratori saranno arrivati, verranno uniti ai Cardinali dell'altre ubbidienze per formare un solo e medesimo collegio, e faranno ammessi all'elezione di un nuovo Papa sul medesimo piede che gli altri. 4. Il Concilio dichiarerà nulle, per quanto occorrerà, tutte le sentenze o pene decretate da Gregorio XII. e suoi predecessori dopo il scisma, o dal Concilio di Pisa, contra i Re, Principi, Prelati, ed altri aderenti all'ubbidienza di Benedetto e contra Benedetto medesimo in caso, ch'egli rinunzi avanti la sua deposizione; e tutt'i procedimenti fatti contra Benedetto dai detti concorrenti o dal Concilio di Pisa, non potranno servir di fondamento al Concilio per la detta deposizione. Reciprocamente tutte le sentenze di Benedetto contra l'altre ubbidienze, e contra il Concilio faranno cassate in maniera, che non sarà più permesso a chi si sia di fondarvi un processo. 5. Il Concilio confermerà tutte le cessioni, dispense, ed altre grazie accordate da Benedetto XIII. nella sua ubbidienza ad ogni sorta di persone secolari ed ecclesiastiche dopo il suo pontificato fino al giorno della prima istanza a lui fatta di cedere; ed anche se in tempo di scisma si fosse fatta qualche alienazione a pregiudizio di que' della detta ubbidienza, il Concilio rinfarcirà gl'interessi secondo la sua prudenza. 6. I Cardinali, che anderanno, o manderanno al Concilio, vi saranno ammessi e trattati come veri Cardinali, e vi goderanno tutt'i privilegi di questa dignità, fuorchè i regolamenti particolari, che il Concilio potrà fare per ciò che riguarda l'elezione di un Papa. 7. Il Concilio provvederà gli uffiziali della